

**DELIBERAZIONE 19 MARZO 2015  
120/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI SAN FILIPPO  
DEL MELA 220KV E SAN FILIPPO DEL MELA 150KV, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 marzo 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 242/2013/R/eel (deliberazione 242/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 278/2014/R/eel (deliberazione 278/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 27 maggio 2014 – protocollo Autorità n. 14991 del 28 maggio 2014 – (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);

- la comunicazione di EDIPOWER, datata 4 agosto 2014 – protocollo Autorità n. 22330 del 6 agosto 2014 – (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13;
  - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014 ai sensi, rispettivamente, della deliberazione 582/2012/R/eel e della deliberazione 635/2013/R/eel; e che l'impianto San Filippo del Mela 150kV è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi anche oltre l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel;
- con la seconda comunicazione EDIPOWER, l'omonimo utente ha richiesto il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione, ai sensi del comma 65.30;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del corrispettivo *ex* comma 63.13 sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- rispetto agli impianti sopra citati, EDIPOWER è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i commi 65.2, lett. b), 65.3, lett. c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo *ex* comma 63.13 che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
  - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
  - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
  - delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- con la deliberazione ARG/elt 66/11, sono stati definiti i parametri tecnici tipici per l'anno 2011 con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV; e che le deliberazioni 242/2013/R/eel e 278/2014/R/eel stabiliscono che i menzionati parametri siano applicati anche in sede di determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13, rispettivamente, per gli anni 2012 e 2013;
- da quanto emerso dalla prima comunicazione EDIPOWER, il citato utente ha avanzato istanza di conferma anche per l'anno 2014 dei parametri tecnici tipici applicati negli anni dal 2011 al 2013 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EDIPOWER, Terna riconosca a detta società l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2014, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali ha presentato apposita istanza;
- in relazione a ciascun impianto interessato, determinare il citato acconto come pari a quanto richiesto dal relativo utente del dispacciamento con la seconda comunicazione EDIPOWER, al netto di un importo che tenga conto del fatto che, nella stessa comunicazione, i costi fissi stimati di cui alla relazione di ammissione

risultano – per ragioni di arrotondamento - differenti rispetto a quanto riportato nella relazione medesima;

- di tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2014.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in relazione agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, nulla osti ad applicare i parametri tecnici tipici definiti per gli anni dal 2011 al 2013 anche ai fini della determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2014

**DELIBERA**

1. di prevedere che Terna riconosca a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il 30 aprile 2015;
3. di applicare i parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, definiti per gli anni dal 2011 al 2013, anche in sede di determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2014;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad EDIPOWER;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*